

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 gennaio 2012 resa all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Parma ha condannato Cristian Galtelli alla pena di un mese di reclusione e euro 50 di multa, in relazione al delitto di tentato furto pluriaggravato di un telefono cellulare (così diversamente qualificata l'originaria imputazione di furto consumato), con esclusione della contestata recidiva, applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62-*bis* cod. pen., ritenute prevalenti sulle aggravanti di cui all'art. 625, n. 2 e 7, cod. pen., ed applicazione della diminvente per il rito.

Il Tribunale, dopo avere esposto le ragioni alla base della derubricazione, della concessione delle predette attenuanti con giudizio di prevalenza e dell'esclusione della recidiva, ha determinato il trattamento sanzionatorio – «visti e valutati i parametri di cui all'art. 133 c.p.» – partendo da una pena base di mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa e ha negato la concessione dei benefici di legge, richiamando i precedenti penali, indicati come ostativi.

2. Avverso la sentenza il difensore dell'imputato ha presentato appello, lamentando che il Tribunale, nella quantificazione della pena, avesse posto come pena-base una condanna elevata, secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ed eccessiva in considerazione delle modalità del fatto. Su tali basi, ha formulato le seguenti richieste: rideterminazione della pena in senso favorevole all'imputato; applicazione del minimo della pena; prevalenza delle attenuanti sulle contestate aggravanti; applicazione della diminvente per il rito, concessione dei benefici di legge.

3. Con ordinanza del 24 maggio 2015, emessa d'ufficio ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato, rilevando che l'impugnazione constava della mera richiesta di riduzione della pena, in quanto «eccessiva in considerazione delle modalità del fatto» e che le richieste risultavano palesemente deficitarie, sia con riferimento ad elementi oggettivi di valutazione, sia per i profili di critica rispetto alle argomentazioni del Tribunale.

4. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la ritenuta genericità dell'atto d'appello, poiché, avendo lamentato l'eccessività della pena nonostante la derubricazione del reato e la mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti, non era necessaria «una esposizione lunga, prolissa e maggiormente specifica».

Il difensore ha svolto poi ulteriori doglianze relative all'equivalenza tra le circostanze che – a suo dire – il Tribunale avrebbe ritenuto, e ha censurato la quantificazione della pena (che si era discostata «in maniera illegittima e immotivata dal minimo edittale») e la riduzione per le attenuanti generiche in misura inferiore ad un terzo (da due mesi a quarantacinque giorni di reclusione), chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

5. Con decreto del 29 luglio 2016, il Primo Presidente ha assegnato d'ufficio il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen., per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., in considerazione della necessità di risolvere il persistente contrasto rilevabile, nella giurisprudenza della Suprema Corte, sul tema della specificità dei motivi di appello e dei poteri di declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.

6. Con memoria depositata il 29 settembre 2016, il Procuratore generale ha preso posizione sul contrasto giurisprudenziale oggetto della rimessione alle Sezioni Unite, concernente la necessità o meno di valutare "con minore rigore" la specificità dei motivi di appello rispetto a quelli di ricorso in cassazione: necessità sostenuta da uno dei contrapposti indirizzi, talora in base al c.d. *favor impugnationis*, talaltra in base ai tratti distintivi dei due giudizi (manifesta infondatezza rilevabile solo in cassazione; diversità del meccanismo devolutivo).

Al riguardo, il P.g. ha osservato che tali peculiarità non possono implicare un minore rigore valutativo, né incidere di per sé sulla portata del requisito della specificità, sul rilievo che le differenze tra i due mezzi di impugnazione riguardano i vizi deducibili e la cognizione attribuita al giudice, ma sempre nell'ambito di una impugnazione ammissibile e quindi dotata di motivi specifici.

In ordine, poi, alla definizione della "specificità" del motivo di impugnazione, il P.g. ha ritenuto di dover distinguere tra le questioni di fatto (in relazione alle quali è necessario esporre con precisione le circostanze fattuali poste a sostegno delle richieste, indicandone la rilevanza e il collegamento logico rispetto alla conclusioni critiche prospettate nei confronti della sentenza impugnata), le questioni di diritto (dove la specificità assume una minore pregnanza, essendo necessario enunciare con chiarezza il principio di diritto posto a fondamento della richiesta) e le questioni concernenti il trattamento sanzionatorio e le circostanze (che implicano necessariamente un riferimento alla situazione di fatto, non potendo quindi ritenersi sufficiente il mero richiamo agli elementi previsti dall'art. 133 cod. proc. pen.).

Infine, ha esaminato la questione della necessità che vi sia, anche in appello, una correlazione tra le argomentazioni svolte nel motivo di impugnazione e quelle poste a base della decisione impugnata; questione che per il P.g. assorbe quella, non meno controversa in giurisprudenza, relativa alla possibilità di riproporre le questioni prospettate in primo grado e disattese dalla sentenza. Sul punto, il P.g. ha osservato che la correlazione deve ritenersi necessaria, anche alla luce della rilevanza costituzionale conferita all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, e che quindi l'appello non può non contenere una critica alla motivazione del provvedimento impugnato. Peraltro, attese le peculiarità del giudizio di appello, la critica non deve necessariamente evidenziare – a differenza di quanto avviene con il ricorso per cassazione – profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione, essendo sufficiente che il motivo di appello non sia avulso dalle argomentazioni svolte in sentenza, delle quali deve tener conto. Ne consegue che, con i motivi di appello si possono anche riproporre questioni, di fatto e di diritto, già affrontate dal giudice di primo grado, ma si deve comunque tenere conto della motivazione della sentenza impugnata: il giudice d'appello dovrà valutare, ai fini dell'ammissibilità, non la fondatezza della tesi esposta, ma l'esistenza di una critica pertinente ed argomentata.

Su tali basi ricostruttive, il P.g. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, evidenziando l'intrinseca genericità del motivo di appello proposto nel caso in esame, con cui la difesa si era limitata a dedurre l'eccessività della pena, richiamando le modalità del fatto (non meglio precisate), ed aveva tra l'altro invocato un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti che era già stato in realtà formulato in primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite, in presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, è la seguente: *"Se, e a quali condizioni e limiti, il difetto di specificità dei motivi di appello comporti l'inammissibilità dell'impugnazione"*.

1.1. Si tratta di un problema che concerne uno dei più delicati snodi dell'intero sistema processuale penale, perché concerne l'ampiezza del "filtro" costituito dalla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, previsto dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen.; declaratoria che il giudice deve emettere, tra l'altro, qualora l'atto impugnatorio difetti di uno dei requisiti individuati dall'art. 581 dello stesso codice (art. 591, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.). Tali disposizioni si collocano entrambe nel Titolo I («Disposizioni

generali») del Libro IX («Impugnazioni») e sono, perciò, certamente applicabili sia all'appello che al ricorso per cassazione. Esse disciplinano i requisiti formali e sostanziali cui deve sottostare l'atto introduttivo, e rappresentano il superamento del principio di libertà delle forme che caratterizzava il previgente codice di rito del 1930, nel quale, tra l'altro, il momento della presentazione dell'impugnazione era separato da quello della presentazione dei motivi.

Il codice vigente delinea, dunque, un "modello" di impugnazione in forma scritta che, da un lato, deve consentire l'individuazione del provvedimento impugnato, attraverso l'indicazione anche della data e dell'autorità emittente (art. 581, alinea) e, dall'altro lato, deve "enunciare" i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione (art. 581, lettera a), le richieste (lettera b) nonché i motivi, per i quali – a differenza degli altri requisiti di cui alle lettere a e b – è prevista la necessità dell'indicazione "specificata" delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (lettera c). E la dottrina individua le ragioni di tale impostazione – ritenuta funzionale ad una rigorosa definizione sia dell'oggetto del giudizio di controllo, sia dell'ambito dei poteri cognitivi e decisorii attribuiti al giudice dell'impugnazione – nella finalità di garantire il diritto alla verifica della giustizia, in senso ampio, della decisione, evitando, però, iniziative pretestuose e dilatorie.

La giurisprudenza di legittimità si pone in armonia con tale ricostruzione interpretativa, evidenziando, a proposito dei requisiti di forma richiesti dall'art. 581 cod. proc. pen., che «il contenuto tipico della impugnazione è stato [...] rigorosamente definito dal codice di rito che, nel riconoscere alla parte le più ampie possibilità di iniziativa contro le decisioni ritenute erranee, ha inteso al tempo stesso evitare ogni uso strumentale e meramente dilatorio dei rimedi previsti» (Sez. 6, n. 5489 del 29/04/1999, Bassi).

1.2. L'individuazione dell'ambito di applicazione dei richiamati artt. 581, comma 1, lettera c), e 591, con riferimento agli atti introduttivi del giudizio di appello costituisce, dunque, una problematica di rilevanza tutt'altro che teorica, ove solo si consideri che la declaratoria di inammissibilità può essere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d'appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.

A ciò deve aggiungersi che anche l'inammissibilità dell'impugnazione per il difetto di specificità dei motivi, come ogni altro vizio "genetico", preclude non

solo l'esame del merito, ma anche l'eventuale rilevazione, ex art. 129 cod. proc. pen., di eventuali cause di non punibilità, come la prescrizione del reato, anche se intervenuta prima della sentenza impugnata, e tuttavia non rilevata né eccepita in quella sede, e neppure dedotta con i motivi di ricorso. L'inammissibilità dell'impugnazione deve essere considerata, infatti, una categoria unitaria, nell'ambito di un sistema contraddistinto dal principio dispositivo, «nel senso che è nella facoltà delle parti dare ingresso, attraverso un atto conforme ai requisiti di legge richiesti, al procedimento di impugnazione e delimitare i punti del provvedimento da sottoporre al controllo dell'organo giurisdizionale del grado successivo. Ne consegue che il momento di operatività dell'effetto devolutivo *ope legis* non può che coincidere con la proposizione di una valida impugnazione, che investa l'organo giudicante della cognizione della *res iudicanda*, con riferimento sia ai motivi di doglianza articolati dalle parti sia a quelli che, inerendo a questioni rilevabili d'ufficio, si affiancano per legge ai primi [...]. Esistono all'interno dell'ordinamento fondamentali esigenze di funzionalità e di efficienza del processo, che devono garantire – nel rispetto delle regole normativamente previste e in tempi ragionevoli – l'effettivo esercizio della giurisdizione e che non possono soccombere di fronte ad un uso non corretto, spesso strumentale e pretestuoso, dell'impugnazione» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266818).

2. Prima di esaminare il contrasto giurisprudenziale emerso in ordine alla specificità dei motivi di appello, appare opportuno richiamare, in sintesi, gli orientamenti di legittimità relativi alle conseguenze derivanti dal mancato o difettoso assolvimento, da parte dell'impugnante, dell'onere di "indicare" ed "enunciare", nel proprio atto, gli altri elementi menzionati dall'art. 581 cod. proc. pen., ovvero gli elementi identificativi del provvedimento impugnato, i capi o punti censurati e le richieste.

2.1. Quanto al primo dei requisiti sopra menzionati, si afferma che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, l'omessa od errata indicazione del provvedimento impugnato, della data del medesimo e del giudice che lo ha emesso non ha rilievo di per sé, ma solo in quanto può determinare incertezza nell'individuazione dell'atto (*ex multis*, Sez. 1, n. 23932 del 17/05/2013, Marini, Rv. 255813). E ciò, perché il combinato disposto degli artt. 591, comma 2, e 581, alinea, cod. proc. pen. deve esser letto non isolatamente, bensì nel contesto normativo complessivo concernente le impugnazioni, che denota la scelta legislativa del *favor impugnationis* (*ex multis*, Sez. 6, n. 13832 del 26/02/2015, Bertolucci, Rv. 262935 Sez. U, n. 10296 del 12/10/1993, Balestriere, Rv. 195000).

2.2. In relazione all'enunciazione dei "capi" o dei "punti" cui si riferisce l'impugnazione (art. 581, lettera *a*), le Sezioni Unite hanno chiarito che la nozione di "capo di sentenza", riferibile soprattutto alle sentenze plurime o cumulative, va riferita ad ogni decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato: si tratta, cioè, di «un atto giuridico completo, tale da poter costituire anche da solo, separatamente, il contenuto di una sentenza»; laddove invece «il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione». E lo scopo della enunciazione dei capi o punti della decisione è quello di delimitare con precisione l'oggetto dell'impugnazione e di scongiurare impugnazioni generiche e dilatorie, in modo tale che sia lo stesso impugnante a segnare gli esatti confini dell'oggetto del gravame. Il requisito della specificità costituisce, così, l'asse portante delle prescrizioni richieste dal richiamato art. 581: dall'indicazione dei capi e dei punti della decisione che si impugna, per terminare con le richieste ed i motivi (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, e Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697, che hanno espressamente richiamato i principi espressi da Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239). Anche per tale requisito, comunque, la giurisprudenza ha assunto un atteggiamento antiformalistico: si è infatti esclusa l'inammissibilità dell'impugnazione nel caso in cui il capo della sentenza che si intende impugnare sia stato erroneamente indicato, purché tale capo possa essere agevolmente identificato attraverso la lettura dei motivi di gravame che costituiscono parte integrante dell'atto di impugnazione, concorrendo efficacemente a delinearne il reale contenuto (Sez. 6, n. 539 del 17/02/1998, Sacco, Rv. 210753; Sez. 6, n. 1441 del 01/12/1993, dep. 1994, Marongiu, Rv. 197180).

2.3. Anche quanto alle "richieste" di cui all'art. 581, lettera *b*), si registra nella giurisprudenza di legittimità un orientamento non formalistico, essendosi più volte affermato che esse possono anche desumersi implicitamente dai motivi quando da questi emergano in modo inequivoco; e ciò perché l'atto di impugnazione va valutato nel suo complesso in applicazione del principio del *favor impugnationis* (Sez. 5, n. 23412 del 06/05/2003, Caratossidis, Rv. 224932; in senso analogo, Sez. 6, n. 29235 del 18/05/2010, Amato, Rv. 248205; Sez. 6, n. 7742 del 06/02/2004, Gaudiso, Rv. 228978). Si è precisato, peraltro, che la valutazione giudiziale può supplire ad un'enunciazione erronea o insufficiente delle richieste, ma non alla sua assoluta mancanza (Sez. 6, n. 42764 del 18/09/2003, Scalia, Rv. 226934).

3. A differenza che per i profili appena esaminati, l'art. 581 cod. proc. pen. prevede espressamente, per l'enunciazione dei "motivi" di impugnazione, il requisito della "specificità", riferita alle «ragioni di diritto» e agli «elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». E la precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

4. A prescindere dalla casistica giurisprudenziale che ha per oggetto le ipotesi, assolutamente patologiche, nelle quali l'impugnazione risulta intrinsecamente priva di specificità e prima di passare ad analizzare la questione della specificità dell'appello, è opportuno richiamare la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione in caso di mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Sul piano generale, si è evidenziato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice *a quo*, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181). E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettano di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e l'indicazione delle ragioni della loro decisività

rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584)».

5. Le considerazioni che precedono valgono, però, solo con riferimento ai requisiti di specificità estrinseca dei motivi di ricorso per cassazione. Diversa è invece la situazione con riferimento alla valutazione dei motivi di appello, in relazione alla quale si è sviluppato il contrasto interpretativo oggetto della presente decisione.

Prima di procedere all'analisi dei due indirizzi interpretativi in contrasto, è opportuno evidenziare preliminarmente che la questione controversa è stata trattata, anche di recente, da un numero elevatissimo di pronunce: ciò rende inevitabile fare riferimento solo alle decisioni che sono apparse particolarmente rappresentative, perché contengono esplicite enunciazioni di principio. Tali decisioni si differenziano dal gran numero di quelle in cui i diversi criteri valutativi utilizzati hanno costituiscono un presupposto implicito del decidere, e non l'espressione di un principio enunciato e giuridicamente motivato sul piano astratto.

5.1. L'indirizzo favorevole ad una differente valutazione dell'inammissibilità dei motivi di appello, con specifico riguardo alla necessità di sottoporre ad una puntuale critica la motivazione della sentenza impugnata, afferma la necessità di valutare il requisito della specificità dei motivi di appello in termini meno stringenti e comunque diversi rispetto al corrispondente scrutinio dei motivi di ricorso per cassazione, talora limitandosi a richiamare il principio del *favor impugnationis*, in altre occasioni valorizzando anche la diversa struttura del giudizio di appello rispetto a quello di legittimità, con particolare riferimento alla differente funzione rispettivamente svolta, dai motivi di ricorso, nell'individuazione dei poteri cognitivi e decisorii del giudice dell'impugnazione.

Le sentenze che sono espressione di tale indirizzo non negano la necessità di valutare con rigore la c.d. "genericità intrinseca" dei motivi, ritenendo inammissibili gli appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (*ex plurimis*, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (*ex multis*, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094).

Il segnalato contrasto ha, dunque, per oggetto la sola c.d. "genericità estrinseca" dei motivi di appello, ovvero la mancanza di correlazione fra questi e le ragioni di fatto o di diritto su cui si basa la sentenza impugnata.

5.1.1. Si è infatti sostenuto che la valutazione del tasso di determinatezza dei motivi di impugnazione, da cui dipende l'ammissibilità dell'atto, deve essere volta ad accertare la loro chiarezza e specificità in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa dei controinteressati. E ciò in considerazione del fatto che, pur essendo le norme in materia d'impugnazione ispirate ad un principio di articolato formalismo, nella implicita e necessaria prospettiva di delimitare nei suoi esatti confini il campo di indagine del giudice del gravame, tale formalismo non deve essere inutilmente esasperato, ogni qualvolta sia possibile la sicura individuazione dei vari elementi dell'atto di impugnazione, altrimenti mortificandosi il principio del *favor impugnationis*. Si valorizza, dunque, la necessità di valutare l'atto di appello nel suo complesso, al fine di apprezzarne la completezza e quindi l'idoneità a dare impulso al successivo grado di giudizio, e si esclude che l'inammissibilità possa discendere dal fatto che le censure, riproposte con i motivi di appello, siano state già esaminate e confutate dal giudice di primo grado. E ciò in quanto «tale rilievo, se è pertinente nell'ambito del giudizio di cassazione, nel quale costituisce motivo di 'aspecificità' la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non può essere utilizzato con riferimento al giudizio di appello in considerazione dell'effetto devolutivo dei motivi di impugnazione, che consente ed impone al giudice di secondo grado la rivisitazione dei capi e dei punti impugnati» (Sez. 2, n. 36406 del 27/06/2012, Livrieri, Rv. 253983; in senso analogo, *ex multis*, Sez. 3, n. 23317 del 09/02/2016, Iosa; Sez. 5, n. 8645 del 20/01/2016, Stabile; Sez. 3, n. 5907 del 07/01/2014, F.R.; Sez. 2, n. 6609 del 03/12/2013, dep. 2014, Diop, Rv. 258199).

Le conclusioni appena esposte sono state ribadite da numerose pronunce, anche in tempi recenti, con varietà di accenti argomentativi (*ex multis*, Sez. 3, n. 30388 del 13/04/2016, Curti; Sez. 6, n. 3721 del 24/11/2015, dep. 2016, Sanna, Rv. 265827; Sez. 5, n. 5619 del 24/11/2014, dep. 2015, Stankovic, Rv. 262814; Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Spada, Rv. 258357).

Altre pronunce riconducibili all'indirizzo in esame pongono l'accento non tanto sulla diversità strutturale e funzionale del giudizio di appello rispetto a quello di cassazione, quanto sulla centralità del principio del *favor impugnationis*, inteso come una clausola generale, alla cui stregua deve essere interpretato l'art. 581, lettera c), cod. proc. pen. per evitare che esso divenga uno strumento di fatto per la deflazione dei carichi di lavoro (Sez. 6, n. 9093 del 14/01/2013, Lattanzi, Rv. 255718. V. anche Sez. 2, n. 16350 del 03/02/2016, Cerreto; Sez. 2, n. 2782 del 24/11/2015, dep. 2016, Tavella; Sez. 5, n. 41082 del 19/09/2014, dep. 2015, Sforzato, Rv. 260766).

5.1.2. Vi sono poi alcune pronunce che si collocano in posizione intermedia tra l'orientamento di cui sopra e l'opposto orientamento, restrittivo, di cui si dirà. Esse riguardano, in particolare, il profilo della riproposizione, nell'atto di impugnazione, di questioni già esaminate e disattese nella sentenza impugnata ed affermano che è la diversità strutturale tra i due giudizi a far escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia causa di inammissibilità dell'appello, che ha per contenuto la rivisitazione integrale del punto "attaccato", con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel motivo: inammissibilità che sussiste invece nel giudizio di cassazione, dove la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati nella lettera e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456; Sez. 4, n. 48469 del 07/12/2011, El Katib, Rv. 251934).

Si tratta di affermazioni che sono state in più occasioni riprese da altre pronunce, che hanno anch'esse escluso, per ragioni sistematiche, l'inammissibilità del motivo di appello contenente una mera richiesta di rivalutazione delle prove. Si è osservato, in particolare, che il carattere peculiare del giudizio di appello è proprio quello di avere ad oggetto la riproposizione delle medesime questioni prospettate e respinte in primo grado ed una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti in primo grado, dal momento che non si verte in un caso di ricorso di legittimità, bensì di una impugnazione di merito, naturalmente diretta ad una piena *revisio prioris instantiae*, ovviamente nei limiti del devoluto (*ex multis*, Sez. 3, n. 11678 del 03/03/2015, Mazzucchetti; Sez. 6, n. 50613 del 06/12/2013, Kalboussi, Rv. 258508; Sez. 3, n. 1470 del 20/11/2012, dep. 2013, Labzaoui, Rv. 254259).

5.2. Il secondo orientamento che ha dato vita al contrasto oggetto del presente giudizio è quello che afferma la sostanziale omogeneità della valutazione della specificità estrinseca dei motivi di appello e dei motivi di ricorso per cassazione; omogeneità che trova la sua base in considerazioni di tipo sistematico, imperniate sulla struttura del giudizio di appello. Si tratta anche in questo caso di affermazioni formulate con accenti diversi, a cui la giurisprudenza di legittimità è giunta attraverso percorsi argomentativi non sempre omogenei.

Una prima ragione alla base della piena equiparazione tra appello e ricorso per cassazione, quanto alla specificità dei motivi di censura, è stata individuata – come anticipato – nella natura del giudizio di appello, che non costituisce un "nuovo giudizio", ma «uno strumento di controllo o, *rectius*, di censura, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata»; con la conseguenza che l'impugnazione deve «esplicitarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve

trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto» (Sez. 6, n. 13621 del 06/02/2003, Valle, Rv. 227194).

In alcuni casi, peraltro, il requisito della specificità estrinseca è delineato in termini di particolare rigore, nel senso che sono stati ritenuti generici i motivi non attinenti alla effettiva *ratio decidendi* della decisione appellata, e quelli che «non impingono le strutture portanti del costrutto argomentativo della decisione appellata nella prospettiva, prescritta dal rito, della confutazione dialettica delle ragioni specifiche effettivamente poste dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata» (Sez. 1, n. 26336 del 09/06/2011, Borra). E si è osservato che solo la rilevazione di una "manifesta carenza" di specificità del motivo, per la mancanza di ogni concreta correlazione con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, può ritenersi compatibile – secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. – con la procedura *de plano* ivi prevista (Sez. 3, n. 12355 del 07/01/2014, Palermo, Rv. 259742).

Il variegato panorama delle pronunce ascrivibili all'orientamento "restrittivo" è poi arricchito da una serie di decisioni che hanno evidenziato la necessità di valutare «con minor rigore» la specificità dei motivi di appello, rispetto a quelli di ricorso per cassazione, pur contestualmente precisando che tale differente valutazione «non può comportare la sostanziale elisione» del requisito di cui all'art. 581, lettera c), cod. proc. pen. (*ex plurimis*, Sez. 6, n. 2345 del 18/12/2015, dep. 2016, Carpiceci; Sez. 7, n. 17461 del 03/07/2015, dep. 2016, Pantano; Sez. 5, n. 39210 del 29/05/2015, Jovanovic, Rv. 264686).

6. Ritengono le Sezioni Unite, condividendo le considerazioni svolte dal Procuratore generale, che il secondo dei due orientamenti sopra descritti sia più coerente con il dato normativo, perché assimila sostanzialmente l'appello e il ricorso per cassazione, ricostruendo correttamente l'ambito e la portata degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., dai quali emerge che, tra i requisiti di ammissibilità dell'appello, rientrano anche l'enunciazione e l'argomentazione di rilievi critici relativi alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.

6.1. È opportuno procedere preliminarmente a delineare i tratti comuni e i tratti distintivi dei due mezzi di impugnazione, ai fini che qui interessano.

6.1.1. Sotto il primo profilo, vengono in rilievo i richiamati artt. 581 e 591 cod. proc. pen., disposizioni che si collocano entrambe nel Titolo I («Disposizioni generali») del Libro IX («Impugnazioni»). La prima delle due disposizioni disciplina la «forma dell'impugnazione, prevedendo che questa si «propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del

medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati: a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». Essa deve essere letta in combinato disposto con la seconda, la quale – tra le altre fattispecie di inammissibilità dell'impugnazione (di cui alle lettere *a*, *b*, *d*, del comma 1) – prevede, alla lettera c), l'inosservanza di una serie di disposizioni, tra le quali è indicato l'art. 581. I successivi commi dell'art. 591 disciplinano il procedimento per la dichiarazione di inammissibilità, che ha una struttura fortemente semplificata. Si prevede, infatti: a) che «il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato» (comma 2)»; b) che tale ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione e che, se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato, è notificata anche al difensore (comma 3); c) che «l'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento» (comma 4). Non è questa la sede per analizzare nel dettaglio tale speciale procedimento, essendo sufficiente qui rimarcare che la sua previsione codicistica conferma la centralità della valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione, nonché l'autonomia di tale valutazione, logicamente prioritaria ed eventualmente preclusiva, rispetto a quella del merito.

6.1.2. Quanto ai tratti distintivi, va evidenziato che l'appello costituisce un'impugnazione "a critica libera", non essendo tipizzate dal legislatore le categorie dei motivi di censura che possono essere formulati, ed «attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti» (art. 597, comma 1, cod. proc. pen.). Invece, il ricorso per cassazione costituisce un mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.), che, di regola, "attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti" (art. 609, comma 1, cod. proc. pen.).

6.2. In tale contesto normativo si colloca il contrasto giurisprudenziale oggetto del presente giudizio, che trova il suo fondamento nella tensione che indubbiamente esiste fra il principio di specificità dell'appello, enunciato dal richiamato art. 581, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., che non opera alcuna distinzione fra appello e ricorso per cassazione, e il principio devolutivo fissato dall'art. 597, comma 1, secondo cui la cognizione del giudice d'appello non è

limitata ai motivi proposti, ma si estende ai punti della decisione ai quali essi si riferiscono.

Si tratta di un contrasto che non ha per oggetto il requisito della «specificità intrinseca» dei motivi, la cui mancanza è pacificamente causa di inammissibilità dell'appello. E così devono essere ritenuti inammissibili gli appelli fondati su considerazioni di per sé generiche o astratte, o evidentemente non pertinenti al caso concreto.

Le difformità tra le soluzioni giurisprudenziali sopra evidenziate riguardano, dunque, la cosiddetta "specificità estrinseca", che può essere definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.

7. La tesi della riferibilità della "specialità estrinseca" anche all'appello, oltre che al ricorso per cassazione, si fonda su solide basi letterali e sistematiche.

7.1. Deve preliminarmente rilevarsi che il richiamo all'esigenza di specialità estrinseca dei motivi di appello non è ostacolato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di processo equo (art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo). Infatti essa ammette che vi siano requisiti di ammissibilità delle impugnazioni ed evidenzia che non sussiste una «garanzia alla "doppia conforme" sul merito della regiudicanda», richiamando l'ampia discrezionalità degli Stati in ordine alla configurazione dei mezzi di impugnazione e dei conseguenti giudizi.

7.1.1. Sotto il primo profilo, assume rilievo la sentenza della Corte EDU, Sez. 4, 16/06/2015, Mazzoni c. Italia, §§ 39-40, in cui si afferma che «il 'diritto a un tribunale', di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto particolare, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità di un ricorso, perché per sua stessa natura richiede anche una regolamentazione da parte dello Stato, il quale a tale proposito gode di un certo margine di apprezzamento. Tuttavia, queste restrizioni non possono limitare l'accesso disponibile alla parte in causa in maniera o a un punto tali che il suo diritto a un tribunale venga leso nella sua stessa sostanza; infine, esse si conciliano con l'articolo 6 § 1 soltanto se tendono ad uno scopo legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (si veda, fra molte altre, Edificaciones March Gallego S.A. c. Spagna, 19 febbraio 1998, § 34 [...])». Inoltre, la compatibilità delle limitazioni previste dal diritto interno con il diritto di accesso a un tribunale, riconosciuto dall'art. 6 § 1 della Convenzione, dipende dalle particolarità della procedura in causa e dall'insieme del processo condotto nell'ordinamento giuridico interno (*ex multis*, Khalfaoui c. Francia, n. 34791/97,

CEDU 1999-IX; Mohr c. Lussemburgo, n. 29236/95, 20 aprile 1999; in senso analogo, Corte EDU, Sez. 3, 12/10/2010, Atanasiu c. Romania, §§ 114-115; Corte EDU, Sez. 2, 03/11/2009, Davran c. Turchia, § 37-38).

7.1.2. Sotto il secondo profilo – quello della garanzia del doppio grado di giurisdizione – viene in rilievo l'art. 2 del Protocollo n. 7 della Convenzione, il cui primo comma prevede che «ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge». E l'interpretazione giurisprudenziale (Corte EDU, Sez. 4, 20/10/2015, Di Silvio c. Italia, § 50) ha chiarito che tale disposizione regola principalmente questioni istituzionali, «come l'accesso a una corte di appello o la portata del riesame che può essere effettuato da quest'ultima (Shvydka c. Ucraina, n. 17888/12, § 49, 30 ottobre 2014)»; con la conseguenza che gli Stati contraenti dispongono, in linea di principio, di un ampio potere discrezionale per decidere le modalità di esercizio del relativo diritto.

Sempre sotto tale profilo, vengono anche in rilievo le affermazioni contenute nella recente sentenza della Corte EDU, Sez. 1, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia, riferita al sistema del cosiddetto filtro "a quesiti", di cui all'abrogato art. 366-bis cod. proc. civ. Tali affermazioni, pur essendo riferite a una diversa categoria di giudizio e a un diverso mezzo di impugnazione, sono suscettibili di essere estese anche all'appello penale. Con esse si ribadisce, infatti, che il legislatore, nell'ambito del suo margine di apprezzamento, può imporre requisiti formali, anche rigorosi, per l'ammissibilità dell'impugnazione, a condizione che questi rispettino il principio di proporzionalità, ovvero: non siano tali da vanificare il diritto a una pronuncia di merito attraverso l'imposizione eccessivi formalismi, siano chiari e prevedibili, non impongano eccessivi oneri alla parte impugnante per l'esercizio del diritto di difesa.

7.2. Venendo all'ordinamento interno, deve osservarsi che, dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lettera c), 591, comma 1, lettera c), e 597, comma 1, cod. proc. pen., emerge che l'ultima di tali disposizioni – nello stabilire che la cognizione del procedimento è attribuita al giudice d'appello limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti – non può essere interpretata nel senso che sia sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, che i motivi si riferiscano semplicemente a "punti della decisione". Infatti l'espressione "si riferiscono", contenuta nella disposizione, deve essere riempita di contenuto proprio sulla base dell'art. 581, comma 1, lettera c); con la conseguenza che essa non può che significare "indicano specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", in relazione ai

punti della sentenza e, dunque, in relazione alla motivazione della sentenza che sorregge tali punti. In altri termini, il richiamato combinato disposto delinea: una prima fase, necessaria, di delibazione dell'ammissibilità, che ha per oggetto tutte le verifiche richieste dal comma 1 dell'art. 591, compresa quella sulla specificità estrinseca dei motivi; una seconda fase, successiva ed eventuale, di valutazione del merito. Dunque, alla circostanza che la valutazione del merito nel giudizio di appello sia riferita ai "punti" e non ai "motivi" e che all'esito di tale valutazione il giudice di appello possa giungere anche a ricostruzioni di fatto o di diritto diverse da quelle prospettate dall'appellante non consegue che il giudice d'appello possa accedere alla valutazione del merito a fronte di motivi che non rispettino il requisito della specificità. In altri termini, la *plena cognitio* che caratterizza i poteri del giudice d'appello – privo di vincoli rispetto sia al contenuto dei motivi di ricorso, sia alle argomentazioni svolte dal primo giudice – viene in rilievo solo se e nei limiti in cui questo sia stato legittimamente investito di quei poteri: ciò che può avvenire solo a seguito di un'impugnazione che risulti rispettosa anche delle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen., funzionali alla tutela di esigenze sistematiche che assumono rilievo costituzionale.

A tale conclusione non si può opporre il principio del *favor impugnationis* – richiamato nelle sentenze che sono espressione dell'indirizzo interpretativo qui non condiviso – perché tale principio non può che operare nell'ambito dei rigorosi limiti rappresentati dalla natura intrinseca del mezzo di impugnazione, che è delineata non solo dall'art. 597, comma 1, ma anche dall'art. 581, comma 1, lettera c). In altri termini, la necessità di valutare con minore rigore la specificità dei motivi di appello, rispetto a quelli di ricorso per cassazione, non può comportare la sostanziale elisione di tale requisito, con la sua riduzione alla sola specificità intrinseca. E non si tratta, come pure affermato in giurisprudenza, di una indebita utilizzazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 581, quale strumento di fatto per una generalizzata "deflazione dei carichi di lavoro", perché la valorizzazione del requisito della specificità estrinseca dei motivi di appello consente, invece, una selezione razionale delle impugnazioni, escludendo la trattazione nel merito per quelle che non contengono sufficienti riferimenti "ai punti della decisione", che delimitano la cognizione del giudice d'appello.

7.3. Sul piano sistematico, la necessità della specificità estrinseca dei motivi di appello trova fondamento nella considerazione che essi non sono diretti all'introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, diretti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata. E in un processo accusatorio, basato sulla centralità del dibattimento di primo grado e sull'esigenza di un diretto apprezzamento della prova da parte del giudice nel

momento della sua formazione, il giudizio di appello non può e non deve essere inteso come un giudizio a tutto campo; con la conseguenza che le proposizioni argomentative sottoposte a censura devono essere, in relazione al punto richiesto, enucleate dalla decisione impugnata. L'impugnazione deve, in altri termini, esplicitarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l'oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. Poiché l'appello è un'impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d'appello con i motivi d'impugnazione, che servono sia a circoscrivere l'ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost.

Né può essere invocata la necessità di presidiare il "diritto di difesa" in considerazione del fatto che il giudizio d'appello configurerebbe l'ultima possibilità di rivalutazione del merito della vicenda processuale, poiché il giudizio di appello non è configurato come pura e semplice *revisio prioris instantiae*; mentre, nel sistema delineato dagli artt. 581, 591, 597, comma 1, cod. proc. pen., si ravvisa l'esigenza di delimitare e circoscrivere i poteri del giudice di appello, in modo da rendere effettivo l'*ordo processus*, inteso come sequenza logico-cronologica coordinata di atti, rispondente al valore costituzionale della ragionevole durata (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella).

Ed è per questo che i motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. Solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello, in definitiva, il giudice dell'impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisorii di cui all'art. 597, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello.

7.4. L'affermazione della necessaria esplicita correlazione dei motivi di appello con la sentenza impugnata si pone, peraltro, in coerenza con l'attuale indirizzo di riforma legislativa, rappresentato dal disegno di legge recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento

penitenziario", approvato dalla Camera dei Deputati il 23/09/2015, ed attualmente all'esame del Senato (Atti Senato, n. 2067), diretto, fra l'altro, alla razionalizzazione, deflazione ed efficacia delle procedure impugnatorie.

Tale intervento modificativo si muove in una duplice direzione: da un lato, si prevede la costruzione di un modello legale di motivazione in fatto della decisione di merito, che si accorda con l'onere di specificità dei motivi di impugnazione; dall'altro, si interviene sui requisiti formali di ammissibilità dell'impugnazione, che vengono resi coerenti con tale modello. In particolare, l'art. 18 del disegno di legge reca una modifica radicale dell'art. 546, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., disponendo che la sentenza debba contenere «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con la indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con la enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo: 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono alla imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivante dal reato; 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali». In sostanza, si riconosce e si rafforza il necessario parallelismo che sussiste fra motivazione della sentenza e motivo di impugnazione, richiedendo, per entrambi, un pari rigore logico-argomentativo. E, in tale ottica, l'art. 21, comma 2, del disegno di legge interviene sull'art. 581 cod. proc. pen., anzitutto prevedendo in via generale che, a pena di inammissibilità, l'enunciazione dei vari requisiti sia "specificata" (laddove invece l'attuale testo dell'art. 581 richiede la specificità per i soli motivi, non anche per i capi o punti della decisione censurati, né per le richieste); inoltre, si richiede l'enunciazione specifica anche «delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione e l'omessa o erronea valutazione»; infine, si dispone che l'enunciazione specifica delle richieste comprenda anche quelle "istruttorie".

Si tratta, dunque, di interventi che, realizzando un collegamento sistematico fra l'art. 581 e l'art. 546 cod. proc. pen. ancora più stretto di quello già esistente, confermano la conclusione che l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti.

7.5. La valorizzazione della specificità dei motivi di appello nel processo risulta pienamente coerente anche con gli sviluppi del modello del processo civile, che risulta caratterizzato – sia nell'interpretazione giurisprudenziale data

alla previgente disciplina, sia nel tenore letterale della disciplina attualmente vigente – dal principio di specificità dell’impugnazione, addirittura con la previsione che, ai fini dell’ammissibilità, assuma rilievo la ragionevole probabilità che l’impugnazione sia accolta.

In particolare, la disciplina dei requisiti formali dell’atto di appello è contenuta nell’art. 342 cod. proc. civ., che, nel testo in vigore prima della modifica introdotta dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si limitava a prevedere che l’appello contenesse «l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione», senza peraltro esplicitamente prevedere conseguenze per il difetto di specificità. Tuttavia, le Sezioni Unite civili avevano ricondotto tale patologica ipotesi nell’alveo dell’inammissibilità, ricostruita come conseguenza della nullità di un atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) ed insuscettibile di sanatoria (Sez. U civ., n. 16 del 29/01/2000, Rv. 533632). Le stesse Sezioni Unite civili hanno in seguito ulteriormente precisato i contorni della specificità, anche in relazione alla necessità di correlarsi con il percorso motivazionale del provvedimento impugnato, chiarendo che, «affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell’atto d’appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico» (Sez. U civ., n. 23299 del 09/11/2011 Rv. 620062).

La modifica dell’art. 342 cod. proc. civ. introdotta nel 2012 ha fornito pieno riscontro a tale orientamento. Infatti, il nuovo testo del primo comma del predetto articolo ha eliminato il generico riferimento ai “motivi specifici dell’impugnazione”, disponendo che l’appello debba essere motivato, e prevedendo espressamente la sanzione di inammissibilità, qualora la motivazione non contenga «l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado» (art. 342, primo comma, n. 1), ovvero «l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata» (art. 342, primo comma, n. 2). Dello stesso tenore sono le prescrizioni introdotte dalla riforma del 2012 anche nel nuovo testo dell’art. 434 cod. proc. civ., dedicato ai requisiti formali dell’atto di appello nelle controversie in materia di lavoro. E, come anticipato, si è parallelamente introdotta, con il nuovo art. 348-bis cod. proc. civ., una nuova causa di inammissibilità dell’appello, sostanzialmente corrispondente alla manifesta infondatezza, che il giudice deve dichiarare con ordinanza – salvo che

nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dello stesso art. 348-bis – quando l'impugnazione «non ha una ragionevole probabilità di essere accolta».

8. Affermata la necessità della specificità, anche estrinseca, dei motivi di appello resta da delinearne l'effettiva portata.

8.1. Un primo profilo problematico, che emerge da pronunce ascrivibili ad entrambi gli orientamenti in contrasto sopra descritti è rappresentato dalla riproposizione, attraverso l'appello, di questioni già di fatto dedotte in prima istanza.

Dal complesso di tali pronunce emergono solo difformità marginali, che si manifestano sotto il profilo del maggiore o minore rilievo attribuito all'uno o all'altro argomento nell'economia complessiva della motivazione, essendo chiaramente individuabile un quadro di riferimento comune, rappresentato, anche in questo caso, dalla maggiore ampiezza dell'ambito di cognizione del giudizio d'appello rispetto al giudizio di cassazione.

E proprio la diversità strutturale tra i due giudizi deve indurre ad escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello. Il giudizio di appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo. Invece il giudizio di cassazione può avere per oggetto i soli vizi di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, tassativamente indicati nella lettera e) dell'art. 606 cod. proc. pen.; con la conseguenza che il motivo di ricorso non può, per definizione, costituire una mera riproposizione del motivo di appello, perché deve avere come punto di riferimento non il fatto in sé, ma il costrutto logico-argomentativo della sentenza d'appello che ha valutato il fatto.

Per contro – lo si ribadisce – se nel giudizio d'appello sono certamente deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, l'appello, in quanto soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni, deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado.

8.2. In secondo luogo, va rimarcato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere – a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile – la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. La manifesta infondatezza non è infatti espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione. Dunque, il giudice d'appello non potrà fare

ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca.

8.3. Va infine sottolineato che le considerazioni che precedono riguardano, non solo i motivi in fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono.

9. Deve essere dunque enunciato il seguente principio di diritto:

"L'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata".

10. Venendo al caso di specie, in applicazione di tale principio, il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato deve essere ritenuto infondato.

10.1. L'ordinanza impugnata, emessa d'ufficio ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., ha correttamente dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato, rilevando che esso constava della mera richiesta di riduzione della pena, in quanto «eccessiva in considerazione delle modalità del fatto», evidenziando che una richiesta così formulata risulta palesemente deficitaria sotto il profilo della motivazione, siccome del tutto priva sia di riferimenti ad elementi oggettivi di valutazione, sia di una critica dialettica rispetto alle argomentazioni svolte dal Tribunale.

10.2. La declaratoria di inammissibilità dell'appello assume rilievo preclusivo rispetto all'esame delle ulteriori doglianze svolte dal ricorrente, relative: all'equivalenza tra le circostanze che – a suo dire – il Tribunale avrebbe ritenuto; alla quantificazione della pena (che si era discostata «in maniera illegittima e immotivata dal minimo edittale»); alla riduzione per le attenuanti generiche in misura inferiore ad un terzo. Si tratta, infatti, di doglianze che non attengono a vizi dell'ordinanza di inammissibilità impugnata, ma a pretesi vizi della sentenza di primo grado, che avrebbero dovuto essere censurati davanti al giudice d'appello con la formulazione di motivi di impugnazione sufficientemente specifici.

11. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

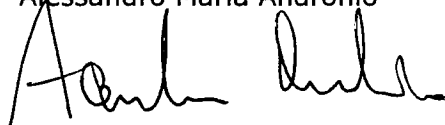
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 27/10/2016.

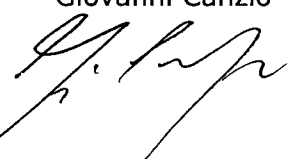
Il Componente estensore

Alessandro Maria Andronio



Il Presidente

Giovanni Canzio



SEZIONI UNITE PENALI

Depositato in Cancelleria

il 22 FEB. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Leonardo SACRIPANTI

